



COMUNE DI BARI SARDO

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15
DEL 15 SETTEMBRE 2017**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE.

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetti interessati
- Art. 3 - Rilascio dall'autorizzazione
- Art. 4 - Deposito cauzionale
- Art. 5 - Inizio dei lavori
- Art. 6 - Responsabilità del richiedente
- Art. 7 - Restituzione del deposito cauzionale
- Art. 8 - Sanzioni
- Art. 9 - Dereghe ed urgenze
- Art. 10 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione
- Art. 11 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico

TITOLO II: NORME TECNICHE

- Art. 12 - Disposizioni generali
- Art. 13 – Disposizioni per ripristini di strade in asfalto
- Art. 14 – Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra
- Art. 15 – Disposizioni generali per ripristini su aree a verde
- Art. 16 – Norme tecniche per il ripristino su aree a verde
- Art. 17 – Valutazione dei danni al patrimonio arboreo

TITOLO III: NORME TRANSITORIE

- Art. 18 – Abrogazione di norme preesistenti
- Art. 19 – Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni che riguardano il demanio ed il patrimonio del Comune di Bari Sardo destinato a strade, a verde e ad uso pubblico.
2. Il Comune di Bari Sardo rilascia regolare autorizzazione per gli interventi ed i lavori su aree di pertinenza e per i depositi ed i cantieri ad essi collegati.

Art. 2

Soggetti interessati

1. Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che debba manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori deve presentare domanda al ~~Sindaco~~ **Servizio Tecnico e Vigilanza** in carta bollata, quando dovuta, utilizzando gli appositi moduli.
2. La domanda deve essere completata con adeguata planimetria che indichi il tracciato dello scavo e con i pareri degli enti che gestiscono i sottoservizi eventualmente presenti.
3. Nel caso in cui la domanda di manomissione venga inoltrata per realizzare un nuovo scarico in fognatura o ripristinare la funzionalità di uno scarico esistente, l'istanza dovrà essere preceduta dalla richiesta di autorizzazione all'allacciamento presso l'ufficio competente.

Art. 3

Rilascio dell'autorizzazione

1. A seguito della domanda inoltrata, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportati i seguenti dati:
 - a) data presunta di inizio dei lavori;
 - b) esatta localizzazione dell'intervento di manomissione;
 - c) natura della manomissione;
 - d) categoria alla quale appartiene la strada;
 - e) prescrizioni di ripristino;
 - f) estremi del versamento del deposito cauzionale;
 - g) data presunta di fine lavori.

Art. 4

Deposito cauzionale

1. A garanzia del ripristino delle aree manomesse, è richiesto il versamento del deposito cauzionale, il cui importo verrà fissato dall'Ufficio competente in base ai mq. effettivamente interessati, alle dimensioni dello scavo, alle condizioni dell'area, alla pavimentazione o copertura esistente e, per le sedi strafali, anche in base alla classificazione della strada.
2. L'importo calcolato a copertura del costo di ripristino sarà comunicato all'interessato perché provveda al relativo versamento, prima del rilascio dell'apposita autorizzazione.
3. Il versamento del deposito cauzionale potrà essere effettuato ~~in contanti~~ **con versamento sul conto corrente postale/bancario dell'Ente, tramite bonifico bancario o postale** o mediante garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.

Art. 5

Inizio dei lavori

1. Versato il deposito cauzionale e ritirata la relativa autorizzazione **che comprende** ~~nonché~~ la concessione di occupazione suolo pubblico, sarà possibile iniziare i lavori; di norma, fatte salve particolari condizioni, stabilite dall'autorizzazione, i lavori dovranno essere terminati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della relativa **autorizzazione concessione di occupazione del suolo pubblico**. L'autorizzazione e la concessione dovranno essere tenute in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia **Locale Municipale**.
2. L'autorizzazione ~~di occupazione del suolo pubblico~~ può essere prorogata per il periodo occorrente alla fine dei lavori, a seguito di presentazione, da parte del concessionario, di istanza motivata.

Art. 6

Responsabilità del richiedente

1. L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione.
2. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che dovrà essere emesso non meno di ~~12 (dodici) mesi~~ **6 (sei) mesi** dall'effettuazione dei lavori e, comunque, non oltre i ~~24 (ventiquattro) mesi~~ **12 (dodici) mesi** dal termine degli stessi.
3. Durante tale periodo, l'autorizzato avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso. L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.
4. In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'uffici ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento del deposito cauzionale.

Art. 7

Restituzione del deposito cauzionale

1. Trascorsi ~~12 (dodici) mesi~~ **6 (sei) mesi** dalla conclusione dei lavori e, comunque, non oltre i ~~24 (ventiquattro) mesi~~ **12 (dodici) mesi** l'Ufficio competente effettuerà, in contraddittorio, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.
2. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.
3. Qualora, entro un mese dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare il deposito cauzionale e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste ~~dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della Legge Comunale e Provinciale - artt. 106 e seguenti)~~ **dalla normativa vigente in materia**; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.

Art. 9

Deroghe ed urgenze

1. Eventuali lavori di manomissione, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti e, comunque, per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami dei punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione all'Ufficio competente, anche a mezzo ~~fax~~ **PEC (Posta Elettronica Certificata)**, dell'inizio, dell'esecuzione di tali lavori per i controlli di competenza.
2. Successivamente, il richiedente dovrà provvedere ad espletare tutte le procedure previste di cui all'articolo 2 è considerata obbligatoria.
3. Il Comune di Bari Sardo si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 10

Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione

1. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dell'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.

Art.11

Canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. Le aree demaniali e del patrimonio indisponibile interrelate dai lavoratori di cui al presente Regolamento sono, comunque soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dagli artt. 52 e 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n°446 e disciplinato del relativo Regolamento applicativo.

TITOLO II NORME TECNICHE

Art.12

Disposizioni generali

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20 – 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza ed all'apposizione di idonei cartelli indicanti gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del Responsabile del cantiere.

Art.13

Disposizioni per i ripristini di strade in asfalto

A) Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a m. 2) dovranno essere, di norma, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio.

2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento.

3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.

4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm. 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonn..

5. La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 cm di spessore; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, di norma, alla discarica pubblica. salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente norma inerente i residui derivanti da scavi.

7. La massiccia stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm. 40, dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 5 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.

8. Si potrà procedere, quindi, alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base misto naturale bitumato dello spessore di cm. 8 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.

9. Il tappeto d'usura sarà, di norma, esteso a tutta la sede stradale. in ragione della larghezza dello scavo e della posizione dello scavo stesso, gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in comune accordo con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, una soluzione più consona all'intervento da eseguire. Nei casi di intervento su sede stradale, il cui manto di finitura risulti di recente realizzazione, rimane l'obbligo di ripristino di tutta la carreggiata. I lavori dovranno essere eseguiti nella stagione adatta (a clima caldo o mite).

10. Inoltre, nel caso di rifacimento del tappeto d'usura sull'intera sede stradale, si dovrà provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato invernale e provvedere al ripristino ed al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovrà, altresì, provvedere alla messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordolatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati. Si dovrà anche tenere conto delle quote dei passi carrai esistenti e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota.

11. Per motivi di assestamento, l'esecuzione del tappeto dovrà essere autorizzata ed eseguita anche a distanza di due anni dalla fine dei lavori di scavo e dal primo ripristino fatto con la mista

bitumata; resta inteso che, in caso di assestamento del piano, si dovrà provvedere alle dovute e tempistiche ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.

12. Potrà essere prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione e dopo sopralluogo con il tecnico comunale responsabile, la fresatura della pavimentazione stradale, per uno spessore da concordare, quando ciò sia tecnicamente possibile e qualora le condizioni precarie della pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura.

13. Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il ~~tecnico responsabile~~ **Servizio Tecnico dell'ente**, nel qual caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore di 10 cm.;
- fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di ml 1,00 per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;
- formazione di tappeto di usura per cm. 3;
- sigillatura longitudinale con mastice bituminoso della giunzione tra il nuovo vecchio tappeto di usura.

14. Nel periodo invernale, per scavi longitudinali, ~~non sarà consentito l'uso di "invernale"~~, il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata.

15. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche solo con semplici bitumate, sarà esclusiva incombenza del Concessionario provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.

2. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, riportata sull'autorizzazione; la pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante :

- fondazione in calcestruzzo a ql. 2 di cemento per uno spessore di cm. 8, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml.;
- tappetino d'usura dello spessore di cm. 2 eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede.

3. In caso si rendesse necessaria la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito dell'Ufficio Tecnico competente provvedere alla loro fornitura, mentre la posa resterà a carico dell'esecutore, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione alla manomissione.

4. Nel caso vi fossero trattati di cordonature dissestate, sconnesse, sarà totale incombenza del Concessionario provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.

5. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di ~~m. 1,00~~ **50 cm** per parte e sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

D) Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

1. Gli scavi di modesta entità inferiori a 2 mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti.

2. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

3. Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.

4. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bituminato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

Art.14

Disposizioni per i ripristini di pavimentazioni in pietra

A) Rifacimento di strade

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.
2. Per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumata provvisoria con binder, che verrà, poi sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista.
3. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

B) Rifacimento di marciapiedi

1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.
4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

Art.15

Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
2. Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
6. Resta salvo il principio che rimane a carico della Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.
7. Nel caso in cui gli scavi interferiscono con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
8. Di norma, è vietato, altresì utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

TITOLO IV III NORME TRANSITORIE

Art.16

Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia.

Art.17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione